

408. Codice civile dell'anno 1837.

Il codice civile è stato approvato con regio decreto 20 giugno 1837 n. 177 (pubblicato in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Tipografia Pignetti e Carena, Torino, 1837, n. 177), ed è entrato in vigore l'1 gennaio 1838.

Carlo Alberto per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, ecc. ecc.

Dacchè siamo saliti al trono degli Avi Nostri, una delle più sollecite Nostre cure fu quella di procurare agli amati Nostri sudditi il beneficio di una legislazione unica, certa, universale, conforme ai principi della Santa Nostra Cattolica religione ed a quelli fondamentali della Monarchia. Perciò fu d'ordine Nostro in una raccolta la sapienza delle antiche leggi prima variamente sparse, né in ogni luogo uniformi; alcune antiche prescrizioni si riformarono, altre nuove si introdussero con quella maturità di consigli a sì alta impresa richiesta. Ed ora che trovasi compiuta una delle parti più importanti dell'opera, il Codice Civile, preceduto da un titolo preliminare che a tutta la legislazione si riferisce, non vogliamo ritardare a dargli forza di legge pel maggior vantaggio dei popoli del Nostro paterno affetto ed al reggimento Nostro da Dio commessi. Quindi è che pel presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

1. Il Codice di leggi civili da Noi sanzionato e firmato per doppio esemplare in istampa, e controssignato da Nostro Guardasigilli avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di gennaio mille ottocento trentotto.

2. La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità, per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale, per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione, e sarà inserito col presente nella raccolta degli atti del Nostro Governo.

3. L'esemplare da Noi firmato sarà l'originale del Codice, e verrà depositato nel Nostro Archivio di Corte.

CODICE CIVILE

439. La proprietà è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, o dai regolamenti.

440. Le produzioni dell'ingegno umano son proprietà dei loro autori sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi.